

Ricostituzione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

#### di concerto con

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha previsto l'istituzione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un Osservatorio per la valutazione delle misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

VISTO il decreto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 27 marzo 2013 di istituzione dell'Osservatorio sulla ludopatia, e successive modifiche, di cui al citato articolo 7, comma 10;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 133, quarto periodo, mediante il quale è stato trasferito presso il Ministero della salute l'Osservatorio, istituito ai sensi del citato articolo 7, comma 10, al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese;

TENUTO CONTO che l'articolo 1, comma 133, quinto periodo della citata legge demanda a un decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la rideterminazione della composizione del predetto Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTO il decreto interministeriale del 12 agosto 2019 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che ha ricostituito presso il Ministero della Salute, dopo il



primo triennio 2016-2019, l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

VISTO l'articolo 4 del citato decreto interministeriale 12 agosto 2019 ove si prevede che l'Osservatorio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di adozione del decreto dirigenziale di nomina dei componenti e che il richiamato Osservatorio presenta, con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze nonché una relazione conclusiva, tre mesi prima della scadenza del proprio mandato;

VISTO il decreto del 2 dicembre 2019 del Direttore generale della Prevenzione sanitaria con il quale sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti dell'Osservatorio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2015, con il quale è stato adottato il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della salute;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero della salute relativo al periodo 2022-2024;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla ricostituzione dell'Osservatorio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 133, quinto periodo, della richiamata legge 23 dicembre 2014, n.190;

#### **DECRETA**

#### Art. 1

(Ricostituzione e compiti dell'Osservatorio)

- 1. È ricostituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave (di seguito "Osservatorio"), ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 2. L'Osservatorio, quale organismo consultivo del Ministro della salute, provvede a:
  - a) monitorare la dipendenza dal gioco d'azzardo;
  - b) monitorare l'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese;
  - c) aggiornare, sulla base delle evidenze scientifiche, le linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP);
  - d) valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;
  - e) esprimere i pareri sui piani di attività per il contrasto dei disturbi del gioco d'azzardo e sulle relazioni tecnico-finanziarie presentate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;



f) svolgere le funzioni assegnate dalla legge.

# Art. 2 (Composizione dell'Osservatorio)

## 1. L'Osservatorio è composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero della Salute, dei quali uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministro;
- b) tre rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei quali uno del Corpo della Guardia di Finanza e uno dell'Agenzia delle dogane e monopoli;
- c) un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- d) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- e) un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- f) un rappresentante del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale;
- g) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche antidroga;
- h) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia;
- i) un rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità;
- j) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- k) quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome competenti nel settore del disturbo da gioco d'azzardo, di cui il coordinatore del Gruppo tecnico interregionale sulle Dipendenze e tre rappresentanti (uno area nord, uno area centro e uno area sud e isole);
- sei esperti clinici delle dipendenze che abbiano esperienza almeno decennale nel settore del disturbo da gioco d'azzardo, nominati dal Gruppo tecnico interregionale sulle Dipendenze [gruppo di supporto tecnico della Commissione Salute (Conferenza delle Regioni e Province autonome)];
- m) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani competente nel settore del disturbo da gioco d'azzardo;
- n) un rappresentante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- o) cinque rappresentanti delle Associazioni operanti nel settore del disturbo da gioco d'azzardo maggiormente rappresentative sul territorio Nazionale, individuate in virtù della maggiore consistenza numerica dei soggetti rappresentati, tenuto conto anche della più ampia diffusione territoriale delle strutture associative, così suddivise:
  - 1) un rappresentante di un'associazione scientifica;
  - 2) un rappresentante di un'associazione del terzo settore;
  - 3) un rappresentante di un'associazione rappresentativa delle famiglie;
  - 4) un rappresentante di un'associazione dei consumatori;
  - 5) un rappresentante di un'associazione rappresentativa dei giovani.
- 2. Con decreto del Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria sono nominati i componenti dell'Osservatorio di cui al comma 1.
- 3. In relazione a specifiche tematiche, l'Osservatorio, qualora lo ritenga utile per il tema trattato, può invitare a partecipare alle sedute rappresentanti di enti o istituzioni nazionali,



- pubblici o privati, di società competenti per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché di società scientifiche o di associazioni dei cittadini nazionali.
- 4. Qualora l'Osservatorio lo ritenga opportuno può attivare al proprio interno sottogruppi di lavoro su tematiche specifiche.
- 5. Non possono far parte dell'Osservatorio Enti, Associazioni e persone fisiche che abbiano avuto rapporti contrattuali, sovvenzioni, sponsorizzazioni, incarichi professionali da Società o imprese esercitanti attività industriale-commerciale in qualsiasi comparto dei giochi pubblici con vincite in denaro.
- 6. Nello svolgimento dei propri compiti, i componenti dell'Osservatorio si astengono in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 7. Nella prima seduta utile, su proposta del Presidente, l'Osservatorio delibera il proprio regolamento interno con specifico riferimento al *quorum* per la validità dei lavori e delle deliberazioni ed alle relative forme di verbalizzazione.
- 8. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Osservatorio si avvale di una segreteria tecnicoorganizzativa costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale della prevenzione sanitaria.

### Art. 3

(Durata, relazioni periodiche e relazione di fine mandato)

- 1. L'Osservatorio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di adozione del decreto dirigenziale di nomina dei componenti di cui all'articolo 2.
- 2. L'Osservatorio presenta, con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta al Ministro della salute ed al Ministro dell'economia e delle finanze nonché una relazione conclusiva, tre mesi prima della scadenza del proprio mandato.

## Art. 4 (Oneri finanziari)

- 1. L'Osservatorio svolge la propria attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 2. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le spese di missione dei componenti provenienti da fuori Roma sono a carico dei medesimi o delle Amministrazioni o Enti di appartenenza.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

